

# NOTIZIARIO

n.

4

2025

## REDAZIONE LIBRO INVENTARI

Le principali regole per la redazione e la sottoscrizione dell'inventario

\*\*\*

## FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025

Analisi degli aspetti principali

\*\*\*

## BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Analisi delle modifiche della disciplina

\*\*\*

## FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE – DOMANDE AL VIA DAL 5 FEBBRAIO

Riepilogo delle modalità operative per accedere ai contributi

## REDAZIONE LIBRO INVENTARI

Esaminiamo le **principali regole** da seguire per la **redazione** e la **sottoscrizione** dell'**inventario** che, come noto, svolge la funzione di dare **evidenza** della situazione **economica** e **patrimoniale** dell'impresa, fornendo un'**informazione dettagliata** delle **attività e passività** della stessa.

REDAZIONE LIBRO INVENTARI					
<b>PREMESSA</b>	<p>L'inventario costituisce un documento contabile <b>obbligatorio</b>, che deve essere tenuto, in base al combinato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>disciplina civilistica</b><sup>1</sup>,</li> <li>◆ di quella <b>fiscale</b><sup>2</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dalle società di capitali;</li> <li>✓ dagli enti;</li> <li>✓ dalle società di persone e dalle imprese individuali.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'inventario si chiude con il <b>bilancio</b> e con il <b>conto profitti e perdite</b><sup>3</sup>, ma <b>ha finalità diverse rispetto al bilancio</b><sup>4</sup> e, pertanto, non è ad esso sovrapponibile, posto che:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1)</b></td> <td>il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2)</b></td> <td>il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa</td> </tr> </tbody> </table> <p>La redazione del libro inventari costituisce un <b>adempimento fondamentale</b>. La sua mancanza o irregolare tenuta può condurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a considerare <b>inattendibile</b> la <b>contabilità</b>,</li> <li>◆ all'applicazione dell'<b>accertamento induttivo</b><sup>5</sup>, il quale opera in presenza di</li> </ul>	<b>1)</b>	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite	<b>2)</b>	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa
<b>1)</b>	il primo deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite				
<b>2)</b>	il secondo deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa				

<sup>1</sup> art. 2214 e ss. del codice civile.

<sup>2</sup> artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 2217, comma 2 del codice civile.

<sup>4</sup> secondo giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 8273 del 26.05.2003).

<sup>5</sup> come disposto dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.P.R. 600/1973.

	<p>irregolarità contabili particolarmente gravi, che rendono tutto l'apparato contabile tenuto dall'impresa inattendibile e incapace di fornire informazioni affidabili in relazione al reddito prodotto dall'impresa.</p>																	
<p><b>L'OBBLIGO DEL LIBRO INVENTARI</b></p>	<p>Per individuare i soggetti <b>obbligati</b> a tenere il libro inventari è necessario fare la seguente distinzione:</p> <table border="1" data-bbox="462 667 1378 1131"> <thead> <tr> <th colspan="2">DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">I <b>libri obbligatori</b><sup>6</sup> (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società,</li> <li>◆ enti,</li> <li>◆ imprenditori commerciali</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sono <b>esclusi dall'obbligo</b><sup>7</sup> di tenuta dei libri di cui sopra:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli imprenditori individuali,</li> <li>◆ le società di persone</li> </ul>                     in regime di contabilità "semplificata"                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ai sensi dell'art. 2219 del codice civile, tutte le scritture devono essere tenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ secondo le norme di <b>un'ordinata contabilità</b>,</li> <li>◆ senza spazi in bianco, senza interlinee;</li> <li>◆ senza trasporti in margine;</li> <li>◆ senza che si possano fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.</li> </ul> <p>Si tenga conto di quanto, di seguito, riportato, da cui emergono <b>le tre parti fondamentali che caratterizzano il libro</b> in esame.</p> <table border="1" data-bbox="437 1599 1378 1760"> <thead> <tr> <th colspan="3">L'INVENTARIO: LA SCHEDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Elementi dell'inventario</td> <td>Importi e criteri di valutazione di:</td> <td rowspan="2">Attività e passività</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività,</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI		I <b>libri obbligatori</b> <sup>6</sup> (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società,</li> <li>◆ enti,</li> <li>◆ imprenditori commerciali</li> </ul>		Sono <b>esclusi dall'obbligo</b> <sup>7</sup> di tenuta dei libri di cui sopra:		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli imprenditori individuali,</li> <li>◆ le società di persone</li> </ul> in regime di contabilità "semplificata"		L'INVENTARIO: LA SCHEDA			Elementi dell'inventario	Importi e criteri di valutazione di:	Attività e passività	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività,</li> </ul>
DISCIPLINA FISCALE IN TEMA DI LIBRI OBBLIGATORI																		
I <b>libri obbligatori</b> <sup>6</sup> (libro giornale e libro inventari) devono essere tenuti da:																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ società,</li> <li>◆ enti,</li> <li>◆ imprenditori commerciali</li> </ul>																		
Sono <b>esclusi dall'obbligo</b> <sup>7</sup> di tenuta dei libri di cui sopra:																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli imprenditori individuali,</li> <li>◆ le società di persone</li> </ul> in regime di contabilità "semplificata"																		
L'INVENTARIO: LA SCHEDA																		
Elementi dell'inventario	Importi e criteri di valutazione di:	Attività e passività																
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività,</li> </ul>																	

<sup>6</sup> Artt. 13 e 14 del D.P.R. 600/1973.

<sup>7</sup> Art. 18 del D.P.R. 600/1973.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ passività, relative all'impresa (l'imprenditore individuale deve evidenziare quelle estranee alla medesima)<sup>8</sup></li> </ul>	
		<p>Gli imprenditori individuali devono distintamente indicare e valutare le attività/passività relative all'impresa<sup>9</sup></p>	
	<b>Criteri di valutazione</b>	<p><i>"Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle S.p.A., in quanto applicabili"</i><sup>10</sup></p>	Criteri di valutazione
	<b>I beni</b>	<p>Occorre indicare<sup>11</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo</li> <li>◆ ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, vanno conservate le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario</li> </ul>	
<b>Le indicazioni di chiusura</b>	<p>L'inventario si chiude con il Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico), il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite<sup>12</sup></p>	Stato Patrimoniale e Conto Economico	
	<p>Il Bilancio può essere rappresentato in forma libera, con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi</p>		

<sup>8</sup> Art. 2217, comma 1 del c.c.

<sup>9</sup> Art. 15, comma 3 del D.P.R. 600/1973.

<sup>10</sup> Art. 2217, comma 2 del c.c.

<sup>11</sup> Art. 15, comma 2 del D.P.R. 600/1973.

<sup>12</sup> Art. 2217, comma 2 del c.c.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 403 630 504"></td> <td data-bbox="630 403 1197 504">della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali)<sup>13</sup></td> <td data-bbox="1197 403 1380 504"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 504 630 660"><b>Periodicità dell'inventario</b></td> <td data-bbox="630 504 1197 660">"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..."<sup>14</sup></td> <td data-bbox="1197 504 1380 660"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 660 630 806"><b>Termine<sup>15</sup></b></td> <td data-bbox="630 660 1197 806">L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi</td> <td data-bbox="1197 660 1380 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 806 630 907"><b>Sottoscrizione</b></td> <td data-bbox="630 806 1197 907">"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore"<sup>16</sup></td> <td data-bbox="1197 806 1380 907"></td> </tr> </table>		della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali) <sup>13</sup>		<b>Periodicità dell'inventario</b>	"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..." <sup>14</sup>		<b>Termine<sup>15</sup></b>	L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi		<b>Sottoscrizione</b>	"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore" <sup>16</sup>	
	della tecnica contabile (dunque anche non in forma UE, anche per le società di capitali) <sup>13</sup>												
<b>Periodicità dell'inventario</b>	"L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno..." <sup>14</sup>												
<b>Termine<sup>15</sup></b>	L'inventario deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi												
<b>Sottoscrizione</b>	"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore" <sup>16</sup>												
<p><b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b></p>	<p>Tenuto conto della mancanza di specifiche indicazioni relative al contenuto dell'inventario e considerando la distinzione informativa che lo separa dal bilancio stesso, si può ritenere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>attività</b> e le <b>passività</b>,</li> <li>◆ debbano essere indicate <b>analiticamente</b>.</li> </ul> <p>Le rimanenze di magazzino devono essere valutate, in base alle disposizioni civilistiche ed ai dettami dei principi contabili, al <b>minore</b> tra <b>costo storico</b> e <b>valore di mercato</b><sup>17</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="478 1366 1356 1534"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">VALUTAZIONE RIMANENZE</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valore minore tra</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Costo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Valore di mercato</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE RIMANENZE		Valore minore tra		Costo	Valore di mercato						
VALUTAZIONE RIMANENZE													
Valore minore tra													
Costo	Valore di mercato												


<sup>13</sup> Art. 15, comma 4 del D.P.R. 600/1973.

<sup>14</sup> Art. 2217, comma 1 del c.c. e [Risoluzione MEF n. 50064 del 18.10.1975](#).

<sup>15</sup> Art. 2217, comma 1 del c.c., Art. 15, comma 1 del D.P.R. 600/1973, Art. 2, comma 1 del D.P.R. 322/1998.

<sup>16</sup> Art. 2217, comma 3 del c.c.

<sup>17</sup> L'art. 2426, comma 1, numero 9 del Codice civile dispone che: "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

	 <p>Tale principio si applica, in generale, a <b>tutte le rimanenze di magazzino</b>, vale a dire materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo, semilavorati, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, merci.</p> <p>Per i <b>lavori in corso su ordinazione</b>, diversamente, valgono le <b>specifiche norme</b>.</p> <p>Il <b>minor valore non può essere conservato</b> nei successivi bilanci se sono <b>venuti meno i motivi della riduzione</b>.</p>				
<p><b>DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO</b></p>	<p><b>A seconda</b> che i beni siano <b>acquistati presso terzi</b> ovvero siano <b>prodotti internamente all'impresa</b>, il <b>costo</b> ad essi relativo potrà essere configurato in diverso modo<sup>18</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="437 994 1410 1610"> <tr> <td data-bbox="437 994 647 1370"> <p><b>Beni acquistati da terzi</b></p> </td> <td data-bbox="647 994 1410 1370"> <p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati;</li> <li>◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1370 647 1610"> <p><b>Beni prodotti internamente</b></p> </td> <td data-bbox="647 1370 1410 1610"> <p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Beni acquistati da terzi</b></p>	<p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati;</li> <li>◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera</li> </ul>	<p><b>Beni prodotti internamente</b></p>	<p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p>
<p><b>Beni acquistati da terzi</b></p>	<p>Il costo rilevante, ai fini fiscali, è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ costo d'acquisto: è il costo unitario risultante dalla fattura rilasciata dal fornitore, al netto di scarti commerciali, resi, abbuoni, sconti incondizionati;</li> <li>◆ oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, imballo, assicurazione, spese di collaudo, installazione, oneri diversi di intermediazione, noli, commissioni di acquisto, spese doganali, eccetera</li> </ul>				
<p><b>Beni prodotti internamente</b></p>	<p>Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene e, secondo la quota ragionevolmente attribuibile al prodotto (ossia con gli stessi criteri previsti per la determinazione del costo delle immobilizzazioni), tutti i costi ad esso indirettamente imputabili.</p>				

<sup>18</sup> L'art. 2426, comma 1, numero 1) del Codice civile, specifica che: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; [...]".

	<p>Per la valutazione dei beni prodotti internamente, l'azienda deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità analitica. Per la valutazione sono astrattamente possibili due criteri alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>direct costing:</b> la valutazione viene fatta utilizzando <b>tutti</b> i costi direttamente riferibili al prodotto (in sostanza, materie prime e manodopera diretta);</li> <li>◆ <b>full costing:</b> nella valutazione viene inclusa una quota di <b>spese generali di produzione</b> (non, viceversa, quelle amministrative e commerciali), ripartite secondo corretti principi contabili (ad esempio su base unica o multipla aziendale).</li> </ul> <p>Le spese generali da considerare nella valutazione delle rimanenze, sono quelle che si rendono necessarie per porre le citate rimanenze nel loro attuale sito e stato</p>
<p><b>VALORE DI MERCATO</b></p>	<p>Il valore di mercato, secondo un orientamento ormai consolidato, varia in funzione del <b>tipo di rimanenza</b>.</p> <p>La regola generale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>materie prime, sussidiarie e semilavorati</b> (parti o componenti d'acquisto) siano valutati al cosiddetto "costo di sostituzione", vale a dire al costo di riacquisto o riproduzione in normali condizioni di gestione, a parità di circostanze, quantità e processo produttivo;</li> <li>◆ <b>merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione</b> siano valutati al valore netto di realizzo, cioè al prezzo di vendita nel corso della normale gestione dell'impresa in funzionamento, al netto di costi di completamento e spese dirette di vendita (ad esempio provvigioni, trasporto e imballaggio).</li> </ul>
<p><b>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b></p>	<p>Per quanto riguarda la valutazione del costo dei "Lavori in corso su ordinazione"<sup>19</sup>, le regole vanno ricercate al punto 11 dell'art. 2426 del Codice</p>

<sup>19</sup> di cui alla voce 3).

civile, secondo il quale i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali **maturati con ragionevole certezza**.

Ne consegue che, civilisticamente, tali rimanenze possono essere valutate:

- ◆ sia con il criterio del costo di cui all'art. 2426, punto 9) del codice civile (metodo della commessa completata);
- ◆ sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, anche se superiore al costo.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
Al corrispettivo maturato	Criterio del costo
Nel rispetto del requisito della ragionevole certezza	



In ogni caso, il requisito della **ragionevole certezza** impone, al fine di rispettare il principio della prudenza nella redazione del bilancio, di **tener conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente**.


In tal senso, in Nota integrativa, devono essere fornite adeguate informazioni in merito alla valutazione effettuata<sup>20</sup>.

In relazione alle immobilizzazioni, si osserva quanto segue:

LE IMMOBILIZZAZIONI		
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>Materiali</b>	vanno individuate analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. eccetera).  Per le immobilizzazioni, si potrebbe richiamare un sezionale del libro inventari su cui, annualmente, indicare solo gli acquisti e le cessioni. Si può evitare di riportare ogni anno nell'inventario il dettaglio
	<b>Immobili</b>	

<sup>20</sup> art. 2427, punto 1) del codice civile.



			<p>delle immobilizzazioni, tenendo il registro dei beni ammortizzabili come sezionale del libro inventari (con pari bollatura). In tal caso i beni vanno riportati singolarmente, cioè uno per ogni pagina.</p> <p>Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni</p>
		<p><b>Impianti, macchinari e mobili</b></p>	<p>vanno indicati analiticamente, per singolo cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili)</p>
	<p><b>Immateriali</b></p>		<p>vanno indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni contrattuali o altro (Brevetti, marchi, ...)</p>
	<p><b>Finanziarie</b></p>		<p>è opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dettagliare le varie voci indicate (depositi cauzionali, partecipazioni, crediti), riportando la movimentazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente;</li> <li>◆ rimandare al dettaglio presente in Nota integrativa se già esaustivo (es. l'elenco delle partecipazioni)</li> </ul>
<p><b>CREDITI E DEBITI</b></p>	<p>L'applicazione delle regole generali incide sulla corretta annotazione dei crediti e dei debiti. L'Agenzia delle Entrate ha previsto esplicitamente una <b>semplificazione</b> con riguardo ai crediti.</p> <p>Con la <a href="#">risoluzione n. 1109 del 05.04.1975</a> ha affermato che in base all'art. 15 del D.P.R. 600/1973, <b>i crediti</b> possono essere <b>registrati</b> nell'inventario, <b>fra le attività</b>, nel loro <b>ammontare complessivo</b>, tenendo conto che l'impresa deve rendere disponibili all'ufficio l'elenco nominativo dei debitori e quant'altro in sede di controllo delle dichiarazioni ovvero in caso di accessi, verifiche e ispezioni.</p> 		

<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<p>Sono distinti in relazione alle <b>principali classi di valori e numerati</b>; è opportuno indicare il riferimento preciso per ogni c/c intrattenuto con gli istituti bancari o postali (nome banca e relativo numero di conto).</p>
<b>LE PASSIVITÀ</b>	<p>Si riepilogano di seguito le indicazioni inventariali relative alle passività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Il patrimonio netto</b> Capitale sociale e riserve: vanno indicate le singole poste ed evidenziato il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale. È necessaria l'indicazione analitica delle singole poste del patrimonio netto, con la movimentazione dell'esercizio, salvo effettuare un rimando alla <i>Nota integrativa</i> per i dettagli, se questa è particolarmente esaustiva.</li> <li>◆ <b>Debiti</b> Si veda quanto indicato con riguardo ai crediti, tenendo conto delle indicazioni contenute nella RM n. 1109/1975</li> <li>◆ <b>Fondi</b> Vanno distinti per classi, evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale.</li> <li>◆ <b>Ratei e risconti</b> È opportuna l'<b>indicazione analitica</b>, con una apposita suddivisione per anni per quelli pluriennali; in particolare, va indicato sia il riferimento alla fattura, che la voce di costo/ricavo interessata.</li> </ul>

## FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025

La recente “**Legge di Bilancio 2025**”, nell’ottica di **ridurre il cuneo fiscale** che grava sulle **buste paga** dei dipendenti e di favorire la transizione ecologica ed energetica, introduce una serie di **modifiche al regime di tassazione** (e contribuzione) applicato ai **fringe benefit**.

Di seguito, si analizzano gli aspetti principali delle novità.

FRINGE BENEFIT E LE NOVITÀ PER IL 2025	
<b>PREMESSA</b>	<p>La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Tuir, dispone che il <b>reddito di lavoro dipendente</b> è costituito da:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo <b>percepiti nel periodo d'imposta</b>, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro<sup>21</sup>.</i></p> </div> <p>Il dettato normativo promuove in questo modo il <b>principio</b> di “<b>omnicomprensività</b>” della <b>base imponibile ai fini fiscali</b>, posto che quest’ultima è formata non solo dalle “somme” in denaro a titolo, ad esempio, di paga base, scatti di anzianità, superminimi ed altre voci retributive che il dipendente riceve dal datore di lavoro (certificate in busta paga) ma, altresì, da tutti quei “valori” da intendersi come i beni e servizi riconosciuti dallo stesso datore di lavoro <b>che non si concretizzano in denaro bensì in una vera e propria retribuzione “in natura” o “fringe benefit”</b>.</p> <p>A differenza delle somme in denaro, per le quali non si pongono particolari problemi sotto il profilo della loro quantificazione in termini numerici necessaria per poter stabilire l’ammontare della retribuzione soggetta a IRPEF ed addizionali, <b>nel caso della retribuzione in natura</b> la situazione è radicalmente diversa in virtù delle <b>complicazioni</b> legate alla <b>valutazione numerica</b> di qualcosa che è rappresentato da un <b>bene-servizio</b>.</p>

<sup>21</sup> Art. 51, comma 1 del Tuir.

Per risolvere la situazione, la normativa del TUIR **divide i fringe benefit in tre categorie:**

- ◆ compensi in natura tassati **secondo il loro “valore normale”**;
- ◆ compensi in natura **non tassati**;
- ◆ compensi in natura **tassati** secondo un **“valore convenzionale”** fissato dallo stesso TUIR.



Appartengono alla categoria dei **fringe benefit non tassati** i cosiddetti **“beni e servizi di modico valore”**<sup>22</sup>; questi ultimi beneficiano di un regime di **esenzione fiscale (e contributivo)** giustificato dall'intenzione del legislatore di prevedere un trattamento di favore in presenza di beni e servizi di ammontare esiguo, **come tali non meritevoli di incrementare ulteriormente la base imponibile utile per il calcolo di contributi, IRPEF e addizionali.**

**Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati **se complessivamente di importo non superiore**, nel periodo d'imposta, a lire 500.000, equivalenti **a 258,23 euro**<sup>23</sup>; se il predetto **valore è superiore** alla soglia descritta, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito.**

Dal momento che **la soglia** di detassazione in parola<sup>24</sup> **abbraccia tutti i beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti**, la norma è stata utilizzata negli anni come mezzo per realizzare la politica di riduzione del cuneo fiscale, **da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.**

Nello specifico il legislatore ha agito:

<b>1)</b>	elevando la soglia di detassazione, in via eccezionale, rispetto al limite ordinario di 258,23 euro
<b>2)</b>	includendo <b>nel calcolo della soglia (maggiorata) di esenzione fiscale altre</b>

<sup>22</sup> di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR.

<sup>23</sup> Di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR.

<sup>24</sup> fissata dal citato art. 51, comma 3.

**somme riconosciute o rimborsate ai lavoratori dipendenti**

La recente “Legge di Bilancio 2025”<sup>25</sup> **ha rispettato la tendenza normativa appena descritta, riconoscendo, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027:**

- ◆ **una soglia di detassazione maggiorata, rispetto a quella strutturale di 258,23 euro,**
- ◆ **includendovi** peraltro una serie di **somme erogate o rimborsate** ai lavoratori, **tassativamente previste**<sup>26</sup>.

La stessa “Legge di Bilancio” per l’anno corrente è intervenuta riconoscendo altresì<sup>27</sup> un sistema di esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati.

Da ultimo, si segnala<sup>28</sup> una modifica al regime fiscale e contributivo dei fringe benefit rappresentati dalla **concessione ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01.01.2025.**




La Legge di bilancio 2025 **è intervenuta** tanto sul regime dei **compensi in natura non tassati** (beni e servizi di modico valore) quanto su quello dei **fringe benefit** (auto ad uso promiscuo), per i quali opera un **regime di tassazione** fissato dal TUIR secondo un **valore convenzionale.**

<sup>25</sup> approvata con Legge 207/2024 e in vigore dallo scorso 1° gennaio.

<sup>26</sup> dall’art. 1, commi 390-391.

<sup>27</sup> art. 1, comma 386.

<sup>28</sup> art. 1, comma 48.

<p><b>FRINGE BENEFIT SOGLIA DI DETAZZAZIONE MAGGIORATA PER IL TRIENNIO 2025-2027</b></p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 dispone<sup>29</sup> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i <b>periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027</b>;</li> <li>◆ in deroga al limite ordinario di 258,23 euro<sup>30</sup>;</li> </ul> <p><b>non concorrono</b> a formare il reddito, <b>entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.</b></p> <p><b>Nella soglia maggiorata</b> di detassazione, pari a 1.000 euro, <b>sono eccezionalmente ricomprese</b><sup>31</sup> le <b>somme erogate o rimborsate</b> ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle <b>utenze domestiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ del servizio idrico integrato,</li> <li>✓ dell'energia elettrica,</li> <li>✓ del gas naturale,</li> </ul> </li> <li>◆ delle spese per la <b>locazione dell'abitazione principale</b>,</li> <li>◆ per gli <b>interessi sul mutuo</b> relativo all'<b>abitazione principale</b>.</li> </ul> <p> Nel limite di detassazione, eccezionalmente fissato a 1.000 euro per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 con riguardo a beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, sono <b>ricomprese ulteriori somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori</b><sup>32</sup>.</p>
<p><b>FRINGE BENEFIT: SOGGETTI PER CUI LA SOGLIA DI DETAZZAZIONE È MAGGIORATA A 2.000 EURO</b></p>	<p>La stessa "Legge di Bilancio 2025"<sup>33</sup> <b>eleva</b> da 1.000 a <b>2.000 euro</b> la soglia di detassazione dei fringe benefit<sup>34</sup> <b>con esclusivo riguardo ai dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del TUIR.</b></p> <p>Tali si intendono i figli fiscalmente a carico, da intendersi come coloro che hanno un reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti</p>

<sup>29</sup> all'art. 1, comma 390.

<sup>30</sup> di cui all'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

<sup>31</sup> sempre in forza del comma 390.

<sup>32</sup> elencate all'art. 1, comma 390 della Legge 207/2024.

<sup>33</sup> sempre all'art. 1, comma 390.

<sup>34</sup> descritta al primo periodo del medesimo comma 390.

e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Al contrario, **per i figli di età non superiore a 24 anni, la soglia reddituale descritta passa da 2.840,51 a 4.000 euro** (il requisito dell'età anagrafica è rispettato a condizione che sussista anche per una sola parte dell'anno).

**I datori di lavoro** provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 390 della "Legge di Bilancio 2025":

*previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.*

**Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro due diversi limiti di importo**

- ◆ 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti
- ◆ 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, a patto che siano fiscalmente a carico

Il **limite di detassazione a 2.000 euro**, riservato ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, opera previa **apposita dichiarazione resa al datore di lavoro**. Nel documento **il lavoratore deve dichiarare formalmente all'azienda di aver titolo all'agevolazione fiscale descritta**, indicando il codice fiscale dei figli<sup>35</sup>.

#### BONUS AFFITTI

Si dispone che **non concorrono** alla **formazione** del **reddito** del lavoratore, le **somme erogate o rimborsate** dai datori di lavoro per il **pagamento** dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei **fabbricati** locati:

- ◆ **dai dipendenti assunti a tempo indeterminato;**

<sup>35</sup> art. 1, comma 391.

◆ **dal 01.01.2025 al 31.12.2025.**

L'esenzione fiscale, **non estesa**, invece, al calcolo dei **contributi previdenziali e assistenziali**, opera:

1)	per i <b>primi 2 anni</b> dalla data di <b>assunzione</b>
2)	entro il <b>limite complessivo di 5.000 euro annui</b>

La previsione è riservata ai **titolari di reddito di lavoro dipendente**:

- ◆ **non superiore a 35.000 euro** nell'**anno precedente** la data di **assunzione**;
- ◆ che abbiano **trasferito la residenza** nel **Comune** di lavoro, qualora questo sia situato a **più di 100 chilometri** di distanza dal Comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano comunque<sup>36</sup> ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.



L'esenzione fiscale riservata alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione, **non si estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tanto a carico dell'azienda quanto a carico del dipendente.**

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti, ai sensi del comma 386, rilevano ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale descritta, il lavoratore rilascia all'azienda apposita dichiarazione<sup>37</sup> **in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.**

**AUTO AZIENDALI  
AD USO  
PROMISCUO**

Nell'ambito dei compensi in natura tassati secondo un valore convenzionalmente fissato dal TUIR figurano<sup>38</sup> i **mezzi di trasporto aziendali concessi ad uso promiscuo** (motivi personali e aziendali) ai lavoratori

<sup>36</sup> art. 1, comma 388.

<sup>37</sup> ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

<sup>38</sup> all'art. 51, comma 4.



**dipendenti.**

Nei confronti dei mezzi in parola, la quantificazione dell'importo da assoggettare a imposte e contributi secondo il loro valore normale, comporterebbe un'eccessiva imposizione fiscale e contributiva a carico di azienda e dipendente, che andrebbe ad investire anche l'utilizzo aziendale del mezzo (esente) **quando, invece, rileva esclusivamente l'uso dello stesso per fini privati.**

Per scongiurare l'effetto descritto, il TUIR **fissa un criterio di calcolo**<sup>39</sup> per stabilire in maniera forfettaria il valore corrispondente all'utilizzo privato del mezzo, da assoggettare a contributi e tasse. La stessa normativa è stata interessata dalle modifiche introdotte dalla "Legge di Bilancio 2025"<sup>40</sup>.

A seguito delle novità normative succedutesi negli anni, **è necessario operare una distinzione in virtù della data di stipula del contratto di concessione del veicolo al lavoratore dipendente**, nello specifico:

- ◆ contratti stipulati fino al 30.06.2020;
- ◆ contratti stipulati dal 01.07.2020 al 31.12.2024;
- ◆ contratti stipulati dal 01.01.2025, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1, comma 48 della Legge 207/2024.



**A prescindere dalla data** di stipula del contratto di assegnazione del veicolo, dal valore da assoggettare a contributi e tasse, ottenuto in base alle procedure che di seguito descriveremo, devono essere sottratti gli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al dipendente (o da questo corrisposti). Se la trattenuta o il corrispettivo a carico del dipendente eccedono l'importo forfettario risultante dalle tabelle ACI, **nessun ammontare concorre al calcolo di contributi e tasse.**

Da ultimo, alla luce del fatto che la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri è annua, **il valore di riferimento dev'essere ragguagliato al periodo dell'anno nel corso del quale il veicolo è assegnato al dipendente.**

<sup>39</sup> art. 51, comma 4.

<sup>40</sup> art. 1, comma 48.

A tal proposito si deve conteggiare il numero dei giorni per i quali il mezzo è formalmente assegnato al dipendente, a prescindere dalle giornate di effettivo utilizzo dello stesso.

**CONTRATTI  
STIPULATI FINO AL  
30.06.2020**

Per i **veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti** con contratti stipulati **fino al 30.06.2020**, il valore corrispondente all'utilizzo privato del mezzo, da assoggettare a contributi e tasse, **corrisponde al 30% dell'importo calcolato su una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri**, assumendo a riferimento il costo chilometrico definito in base al tipo di veicolo dalle tabelle dell'Automobile Club Italia (ACI) **annualmente aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con riguardo al periodo d'imposta successivo** (costo chilometrico da tabelle ACI \* 15 mila chilometri annui).

**CONTRATTI  
STIPULATI DAL  
01.07.2020 AL  
31.12.2024**

I veicoli ad uso promiscuo, **assegnati ai dipendenti** con contratti stipulati **dal 01.07.2020 al 31.12.2024**, immatricolati dal 01.07.2020 in poi, sono soggetti a imposte e contributi sulla base di un valore ottenuto applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolata sempre in virtù delle tabelle ACI, **una percentuale diversa in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica**, questi ultimi riportati sul libretto di circolazione del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni), come descritto in tabella:

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA	PERCENTUALE DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AD UNA PERCORRENZA CONVENZIONALE ANNUA DI 15 MILA CHILOMETRI
Non superiori a 60 grammi per chilometro	25%
Tra 61 grammi e 160 grammi per chilometro	30%
Tra 161 e 190 grammi per chilometro	50%

	<table border="1" data-bbox="411 405 1417 461"> <tr> <td data-bbox="411 405 836 461">Da 191 grammi per chilometro</td> <td data-bbox="836 405 1417 461">60%</td> </tr> </table> <p>Al contrario, sempre per i <b>veicoli ad uso promiscuo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>assegnati con contratto stipulato dal 01.07.2020 in poi,</b></li> <li>◆ <b>immatricolati fino al 30.06.2020,</b></li> </ul> <p>per il calcolo di contributi e tasse si assume a riferimento <b>il valore normale del mezzo corrispondente all'uso privato dello stesso</b> (ottenuto scorporando dal valore complessivo il valore relativo all'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro).</p>	Da 191 grammi per chilometro	60%
Da 191 grammi per chilometro	60%		
<p><b>CONTRATTI STIPULATI DAL 01.01.2025</b></p>	<p>A seguito delle modifiche intervenute con Legge 207/2024<sup>41</sup>, la normativa fiscale e contributiva contemplata dal TUIR all'art. 51, comma 4 <b>prevede un'ulteriore metodologia di calcolo del valore del mezzo ad uso promiscuo, prevista per i veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati dal 01.01.2025</b>. In particolare, per assicurare il:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i><b>raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici.</b></i></p> </div> <p>la versione aggiornata dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR<sup>42</sup> dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025, per il calcolo di contributi e tasse si assume a riferimento il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile, in ragione del tipo di veicolo, dalle tabelle ACI.</p> <p>La descritta <b>percentuale</b> del 50% è <b>ridotta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al <b>10%</b> per i <b>veicoli a batteria di trazione esclusivamente elettrica;</b></li> <li>◆ al <b>20%</b> per i <b>veicoli elettrici ibridi plug-in.</b></li> </ul>		

<sup>41</sup> art. 1, comma 48.

<sup>42</sup> come modificata dal citato comma 48.

## BONUS EDILIZI - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una serie di **modifiche**, applicabili per lo più per le **spese sostenute dal 2025**, sia alle **detrazioni “ordinarie” per interventi edilizi**, sia al **“Superbonus”**.

Nella presente scheda esaminiamo le modifiche alla disciplina delle detrazioni legate ad interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus.

BONUS EDILIZI - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025		
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2025” introduce <b>alcune importanti modifiche</b> alla disciplina delle <b>detrazioni</b> legate ad <b>interventi edilizi c.d. minori e del Superbonus</b> .	
	BONUS EDILIZI	
	BONUS MINORI	SUPERBONUS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquote differenziate in funzione del soggetto che sostiene la spesa: proprietario/titolare di diritti reali di godimento su abitazione principale o altri casi;</li> <li>◆ Ulteriore riduzione aliquote detrazione per 2026-2027;</li> <li>◆ Proroga bonus arredo fino al 31.12.2025;</li> <li>◆ Nessuna proroga per il bonus verde;</li> <li>◆ Bonus barriere architettoniche 75% nessun intervento normativo, applicabile fino al 31.12.2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aliquota al 65% per spese sostenute nel 2025;</li> <li>◆ accesso solo ad interventi già avviati con Cila e assemblea condominio se necessaria (no nuove opere) o titolo edilizio abilitativo</li> <li>◆ su base opzionale (irrevocabile) detrazione spese 2023 in 10 quote annuali con mod. redditi 2024 integrativo</li> <li>◆ spese sostenute dal 2024 obbligo detrazione in 10 quote annuali</li> </ul>

**INTERVENTI DI  
RECUPERO DEL  
PATRIMONIO  
EDILIZIO**

Per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** disciplinati dall'art. 16-bis del Tuir e dall'art. 16 D.L. 63/2013, **variano essenzialmente le aliquote** di detrazione **in funzione del soggetto** che sostiene la spesa.

Resta fermo **il limite di spesa massima** agevolabile e pari ad **euro 96.000** per unità immobiliare e per intervento.

La detrazione è sempre da ripartire in **quote costanti in 10 annualità**.

SPESE SOSTENUTE NEL 2025	
Soggetto	Aliquota
<b>Proprietario</b> o titolare di un diritto reale di godimento sull' <b>abitazione principale</b>	<b>50%</b>
Altri casi*	<b>36%</b>

\* dalla formulazione della norma, rientrano negli altri casi i **detentori dell'immobile e i familiari conviventi**.

Per poter godere dell'aliquota del 50% (ovvero l'aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria del 36% e pari a quella vigente per il 2024) devono essere presenti due requisiti contemporaneamente:

- ◆ il soggetto che sostiene la spesa è il proprietario dell'immobile oggetto di intervento edilizio o è titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- ◆ l'immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto.

SPESE SOSTENUTE NEL 2026-2027	
Soggetto	Aliquota
<b>Proprietario</b> o titolare di un diritto reale di godimento <b>sull'abitazione principale</b>	<b>36%</b>
Altri casi*	<b>30%</b>

\* stante il tenore della norma, rientrano negli altri casi i **detentori dell'immobile e i familiari conviventi**.



Per quanto riguarda gli interventi agevolabili l'unica novità riguarda **l'esclusione dalle spese agevolate** degli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie** uniche alimentate a **combustibili fossili**, vale a dire più comunemente le caldaie a gas. Sono, invece, ancora agevolabili gli impianti ibridi.

Di seguito una tabella di sintesi dell'evoluzione in materia di detrazione per recupero edilizio.

<b>NORMA ORIGINARIA</b>	Detrazione dall'Irpef del <b>36% delle spese sostenute</b> , fino a un <b>ammontare complessivo</b> non superiore a <b>48.000 euro per ciascuna unità immobiliare</b> . Detrazione da ripartire in <b>10 quote</b> annuali di pari importo.	
<b>ANNUALITÀ SPESA</b>	<b>LIMITE SPESA</b>	<b>% DETRAZIONE</b>
Dal 26.06.2012 al <b>31.12.2024</b>	96.000 euro	<b>50%</b>
<b>2025</b> (regime transitorio)	96.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>50%</b> se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale</li> <li>◆ <b>36%</b> altri casi</li> </ul>
<b>2026 - 2027</b>	96.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>36%</b> se proprietario/titolare diritto di godimento su abitazione principale</li> <li>◆ <b>30%</b> altri casi</li> </ul>

Salvo ulteriori interventi legislativi, **a partire dal 2028 e fino al 2033**, l'aliquota di detrazione dovrebbe essere del **30%** ed il limite di spesa sarà ridotto a € 48.000; fatte salve nuove modifiche alla disciplina, l'aliquota dovrebbe quindi tornare al 36% dal 2034.

#### INTERVENTI DI RISPARMIO

È prevista una proroga in misura ridotta anche per le detrazioni riconosciute a fronte di **interventi di efficientamento/risparmio energetico** degli edifici<sup>43</sup> che

<sup>43</sup> art. 14 del D.L. 63/2013 e art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006.

**ENERGETICO  
(ECOBONUS)**

saranno quindi fruibili **fino al 2027**.



A differenza di quanto avveniva nel 2024, viene ora riconosciuta **un'unica aliquota di imposta per tutte le tipologie di interventi agevolabili**.



Per le **spese sostenute nel 2025** la detrazione ordinaria è **del 36%**. Qualora l'intervento sia eseguito sull'**abitazione principale** da parte dei **proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento**, la percentuale di detrazione è innalzata al **50%**, con limite di spesa invariato.

Invece, per le **spese sostenute nel 2026 e nel 2027** spetta una detrazione fissa ordinaria pari al **30%**. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l'opera è realizzata sull'**abitazione principale dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento**, la percentuale di detrazione è innalzata al **36%**.

Annualità	2025	2026	2027
<b>Ecobonus</b> Spese sostenute dal <b>proprietario / titolare diritto reale di godimento su abitazione principale</b>	<b>50%</b> Per tutte tipologie di interventi	<b>36%</b> Per tutte tipologie di interventi	<b>36%</b> Per tutte tipologie di interventi
<b>Ecobonus</b> Altri casi*	<b>36%</b> Per tutte tipologie di interventi	<b>30%</b> Per tutte tipologie di interventi	<b>30%</b> Per tutte tipologie di interventi

\* come anzi detto, rientrano tra l'altro i detentori dell'immobile e i familiari conviventi.

La "Legge di Bilancio 2025" non modifica esplicitamente i **limiti di spesa** già previsti per le diverse tipologie di interventi agevolabili ecobonus. Si considerano ancora quelli previsti dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, **differenziati** a seconda della **tipologia di intervento**.

	 <p>In analogia agli interventi di recupero edilizio, la norma <b>esclude</b> dalle spese agevolate quelle per <b>interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie</b> uniche alimentate a <b>combustibili fossili</b> (ovvero caldaie a gas).</p> <p>Salvo ulteriori proroghe e modifiche normative, per le <b>spese sostenute dal 01.01.2028</b> la detrazione per interventi di risparmio energetico <b>non sarà più ammessa</b>.</p>						
<p><b>BONUS ARREDO</b></p>	<p>La Finanziaria riconosce il c.d. “<b>bonus arredo</b>”<sup>44</sup> anche per le <b>spese sostenute nel 2025</b> per l’<b>acquisto di mobili/grandi elettrodomestici</b> destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (iniziati a partire dal 01.01.2024).</p>  <p>La detrazione è riconosciuta in <b>misura del 50%</b> e nel limite di <b>spesa di 5.000 euro</b>.</p> <p>Non ci sono modifiche rispetto alla disciplina in vigore nel 2024, viene solo prorogata la detrazione in oggetto.</p> <table border="1" data-bbox="411 1155 1420 1393"> <thead> <tr> <th>ANNO 2024</th> <th>ANNO 2025</th> <th>2026 -2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul> </td> <td style="text-align: center;"><b>NON PREVISTO</b></td> </tr> </tbody> </table>	ANNO 2024	ANNO 2025	2026 -2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul>	<b>NON PREVISTO</b>
ANNO 2024	ANNO 2025	2026 -2027					
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aliquota detrazione <b>50%</b></li> <li>◆ <b>Limite</b> massimo spesa <b>5.000 euro</b></li> </ul>	<b>NON PREVISTO</b>					
<p><b>INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (SISMABONUS)</b></p>	<p>Per gli <b>interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche</b><sup>45</sup>, nonché per il <b>sismabonus acquisti</b><sup>46</sup>, è confermato il limite di <b>spesa massima agevolabile e pari ad euro 96.000</b> e la detrazione è <b>prorogata fino al 2027</b> sebbene con una <b>riduzione dell’aliquota</b>.</p> <p>Analogamente agli interventi di recupero edilizio, per le <b>spese sostenute nel 2025</b> sono previste <b>due differenti aliquote</b> di detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>50%</b> per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento</li> </ul>						

<sup>44</sup> di cui all'art. 16 comma 2 DL 63/2013.

<sup>45</sup> art. 16 commi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013; art. 1 comma 37 lett. b) Legge 234/2021.

<sup>46</sup> comma 1 septies art. 16 DL 63/2013.



sull'abitazione principale;

- ◆ **36%** negli altri casi.

La medesima detrazione nelle **annualità 2026-2027** è riconosciuta nella seguente misura:

- ◆ **36%** per le spese sostenute dal proprietario/ titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- ◆ **30%** negli altri casi.



Per le **spese sostenute dal 2024 la detrazione** va ripartita in **10 quote annuali** (anziché 5 come in precedenza per le annualità tra il 2017 e il 2023).

In sintesi, le aliquote di detrazione che hanno interessato gli interventi sismici nel corso degli anni.

ANNO 2024	ANNO 2025	2026- 2027
<p><b>50%:</b> interventi <b>senza miglioramento</b> di classe sismica;</p> <p><b>70% /75%:</b> <b>miglioramento di una classe sismica</b> per interventi nelle <b>zone sismiche ad alta pericolosità</b>;</p> <p><b>80%/85%:</b> <b>miglioramento di due classi</b> sismiche per interventi nelle <b>zone sismiche ad alta pericolosità</b>.</p>	<p><b>50%</b> se proprietario/titolare diritto reale di godimento abitazione principale;</p> <p><b>36%</b> altri casi</p> <p>Per <b>tutti gli interventi antisismici</b></p>	<p><b>36%</b> se proprietario/titolare diritto reale di godimento su abitazione principale</p> <p><b>30%</b> altri casi</p> <p>Per <b>tutti gli interventi antisismici</b></p>

	<p><b>75%/85%:</b> acquisto di immobili interessati da interventi di riduzione del rischio sismico (Bonus acquisti)</p>	
<p><b>ALTRE DETRAZIONI</b></p>	<p>Non è oggetto di proroga il cd. "<b>Bonus verde</b>", vale a dire la detrazione pari al 36% con un limite di spesa pari a € 5.000 per la sistemazione di aree verdi scoperte. Questa detrazione quindi <b>si esaurisce con il 31.12.2024</b>.</p> <p>È confermata, invece, e senza modifiche la <b>detrazione per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche al 75%</b><sup>47</sup>.</p> <p>Sarà ancora <b>fruibile nel 2025 nei limiti già previsti</b>.</p>	
<p><b>SUPERBONUS</b></p>	<p>Per gli interventi di efficientamento energetico/miglioramento sismico per i quali spetta il <b>Superbonus</b><sup>48</sup> è riconosciuta <b>un'aliquota pari al 65% per le spese sostenute nel 2025</b>.</p> <p>La "Legge di Bilancio" riduce, però, la portata del beneficio, prevedendo la detrazione del 65% <b>esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15.10.2024</b> risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Presentata la CILA-S</b> se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>◆ <b>Adottata la delibera assembleare</b> che ha approvato l'esecuzione dei lavori e <b>presentata la CILA-S</b> se gli interventi sono effettuati <b>da condomini</b>;</li> <li>◆ Presentata la <b>richiesta di titolo abilitativo</b> per interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.</li> </ul>	

<sup>47</sup> di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.

<sup>48</sup> di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.



La Legge 207/2024 non solo ha ridotto l'aliquota al 65%, ma di fatto **impedisce l'accesso all'agevolazione alle nuove opere**, limitando il beneficio ai soli interventi già avviati.

Anno 2024*	ANNO 2025*	2026 – 2027
Aliquota <b>70%</b> per le spese sostenute nell'anno	Aliquota <b>65%</b> per <b>interventi già avviati</b> alla <b>data del 15.10.2024</b> : presentazione CILA-S, delibera assembleare se condominio o titolo edilizio abilitativo se demolizione e ricostruzione	NON PREVISTO

Altro intervento in materia di Superbonus riguarda la modalità di recupero del beneficio. Infatti, per le **spese Superbonus sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023**, la Finanziaria riconosce ora la possibilità di **optare** per la fruizione della **detrazione in 10 quote annuali** di pari importo dal 2023.

Per effettuare tale **scelta irrevocabile**, il contribuente deve presentare il **mod. REDDITI 2024 integrativo** entro il 31.10.2025.

Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere una maggiore imposta dovuta, la stessa andrà versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.



L'art. 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023 aveva previsto la **facoltà** per il contribuente di ripartire la detrazione superbonus per **spese sostenute esclusivamente nel 2022 in 10 quote annuali** (in luogo delle 4 ordinarie) a partire dal periodo d'imposta 2023.

La **fruizione decennale** della detrazione è in seguito divenuta **obbligatoria** a partire dalle **spese sostenute nel 2024**<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> ad opera del comma 4 dell'art. 4-bis del D.L. 39/2024.

**NUOVO LIMITE  
MASSIMO SPESE  
DETRAIBILI**

È utile segnalare che, per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, a decorrere **dalle spese sostenute nel 2025**, l'art. 16-ter del Tuir<sup>50</sup> stabilisce un **nuovo ammontare massimo di spese detraibili** che varia in funzione del reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare.

Il nuovo tetto massimo di detraibilità degli oneri **non ha effetto retroattivo, applicandosi alle spese sostenute dal 2025**.

La detrazione spettante sulle spese sostenute entro il 2024 è recuperata ordinariamente, senza limitazioni legate al reddito del contribuente. Pertanto, le rate relative alle spese qui in oggetto (**interventi edilizi**):

- ◆ **sono escluse dal nuovo limite** solo se relative a **spese sostenute fino al 31.12.2024**;
- ◆ **concorrono al limite massimo** di spese detraibili se relative **a spese sostenute dal 01.01.2025**.

<sup>50</sup> introdotto dalla "Legge di Bilancio 2025".

## FONDO DI TRANSIZIONE INDUSTRIALE – DOMANDE AL VIA DAL 5 FEBBRAIO

**Al via la presentazione delle domande** per accedere agli **incentivi** previsti dal **Fondo per il sostegno alla transizione industriale**, istituito con l'obiettivo di **promuovere l'adeguamento del sistema produttivo nazionale** alle politiche europee in materia di **lotta ai cambiamenti climatici**.

Il Fondo è **destinato alle imprese di qualsiasi dimensione**, operanti su tutto il **territorio italiano**, che intendono **investire in progetti di efficientamento energetico** e **utilizzo sostenibile delle risorse**.

L'operatività del Fondo è disciplinata dal [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#).

Con il [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#) sono state definite **le modalità di presentazione delle domande** attraverso una procedura valutativa a graduatoria, finalizzata a determinare l'ordine di ammissione alle istruttorie delle richieste presentate, con una dotazione finanziaria complessiva di **400 milioni di euro**<sup>51</sup>, di cui almeno il 40% destinato alle Regioni del Mezzogiorno e il 50% riservato alle imprese energivore.

Di seguito, riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili e le modalità operative per accedere ai contributi.

FONDO DI TRANSIZIONE INDUSTRIALE – DOMANDE AL VIA DAL 5 FEBBRAIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale è un'agevolazione istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), per favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).</p> <p><b>Obiettivi del Fondo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Supportare</b> le imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione, nell'adozione di processi produttivi più sostenibili, <b>riducendo</b> l'impatto ambientale e <b>migliorando</b> l'efficienza energetica.</li> </ul>

<sup>51</sup> previsti nell'ambito del **PNRR** Missione 1, Componente 2, Investimento 7 (Sotto investimento 1) "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche".

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Favorire l'utilizzo di materiali riciclati e il riuso delle materie prime, contribuendo all'<b>economia circolare</b>.</li> <li>◆ Stimolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso investimenti in <b>tecnologie innovative</b>.</li> <li>◆ Incentivare la <b>transizione</b> verso fonti di energia rinnovabile e soluzioni di efficientamento energetico.</li> </ul> <p>Il Fondo <b>dispone</b> di 400 milioni di euro, suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>40%</b> delle risorse è riservato alle imprese situate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</li> <li>◆ <b>50%</b> delle risorse è destinato alle imprese energivore<sup>52</sup>, ovvero quelle che operano in settori a forte consumo di energia.</li> </ul>
<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Possono beneficiare degli interventi del Fondo, <b>le imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale</b>, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle <b>seguenti condizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere <b>regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese</b>. <b>Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza</b>, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;</li> <li>◆ <b>operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero</b> di cui alle <b>sezioni B e C</b> della classificazione delle attività economiche <a href="#">ATECO 2007</a>;</li> <li>◆ essere nel <b>pieno e libero esercizio dei propri diritti</b>, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;</li> </ul>

<sup>52</sup> inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019<sup>53</sup></b>;</li> <li>◆ <b>non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto</b> e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli <b>aiuti individuati quali illegali o incompatibili</b> dalla Commissione europea;</li> <li>◆ <b>aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca</b> di agevolazioni concesse dal Ministero;</li> <li>◆ essere <b>in regola</b> con le disposizioni vigenti in materia <b>obblighi contributivi</b>.</li> </ul>
<p><b>PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili <b>programmi di investimento</b>, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento, che perseguono <b>una o più</b> delle <b>seguenti finalità</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una <b>MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA</b> nell'esecuzione dell'attività d'impresa<sup>54</sup>,</li> <li>b) un <b>USO EFFICIENTE DELLE RISORSE</b>, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate<sup>55</sup>.</li> </ul> <p><b>I programmi di investimento</b> devono essere <b>supportati da uno studio o documento</b>, realizzato <b>da soggetti qualificati</b> che definisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lo <b>stato dell'arte</b> dell'unità produttiva;</li> <li>◆ <b>gli interventi</b> da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali,</li> <li>◆ <b>i risultati attesi</b> a seguito della realizzazione degli interventi.</li> </ul> <p>I programmi di cui alle lettere <b>a) e b)</b>, sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma<sup>56</sup>.</p>

<sup>53</sup> Come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER.

<sup>54</sup> Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del **Titolo II** del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

<sup>55</sup> Le caratteristiche di detti programmi e le relative agevolazioni concedibili sono definiti nell'ambito del **Titolo III** del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

<sup>56</sup> Definiti dalla Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del Regolamento GBER.



Sono **altresì ammissibili**, per un **ammontare non superiore al 10%** del programma di investimento, **progetti per la formazione del personale**.

#### REQUISITI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

prevedere **spese complessive** ammissibili di importo **non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00**

essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda** di accesso al Fondo<sup>57</sup>

essere **realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione** del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, Invitalia può concedere una **proroga del termine** di ultimazione del programma **non superiore a 12 mesi**.



**I programmi di investimento** e le relative spese devono essere strettamente **diretti al raggiungimento delle finalità ambientali e non devono determinare un aumento della capacità produttiva** dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione **non superiore al 2%** rispetto alla situazione precedente.

Vediamoli nel dettaglio.

#### INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di **investimenti finalizzati all'introduzione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento:

<sup>57</sup> Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.



- a) di **misure** tese al miglioramento dell'efficienza energetica che **comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa**<sup>58</sup>;
- b) di **un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo** nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa<sup>59</sup>.

Possiamo, così, riepilgarli in maniera sintetica nella seguente tabella.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI - MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	REQUISITI CHIAVE
<b>Misure di miglioramento dell'efficienza energetica</b>	Interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici nell'attività d'impresa.	Risparmio energetico misurabile, conforme agli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER.
<b>Cambiamento fondamentale del processo produttivo</b>	Riprogettazione del processo produttivo per migliorare significativamente l'efficienza energetica.	No semplice sostituzione, deve superare la semplice sostituzione di un macchinario e rispettare gli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
<b>Riduzione sostanziale dei consumi energetici</b>	Programmi che riducano il consumo energetico di almeno il <b>20%</b> .	I consumi devono essere confrontati con la media dei 5 anni precedenti e completati entro <b>36 mesi</b> .
<b>Produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo</b>	Realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, idrogeno rinnovabile per	Autoconsumo diretto, massimo il <b>40%</b> del budget del progetto, conforme all'art. 41 del

<sup>58</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

<sup>59</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

	autoconsumo.	Regolamento GBER.
<b>Cogenerazione ad alto rendimento</b>	Impianti per la produzione simultanea di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.	Solo per autoconsumo e alimentati da fonti rinnovabili.
<b>Sistemi di accumulo energetico</b>	Installazione di sistemi di storage collegati a impianti di energia rinnovabile.	Lo storage deve assorbire almeno il <b>75%</b> dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile collegato.
<b>Investimenti per la conformità futura</b>	Progetti per anticipare l'adeguamento a normative UE non ancora in vigore.	Devono essere completati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle normative.
<b>Contributo finanziario dell'impresa</b>	L'impresa deve garantire almeno il <b>25%</b> del costo del progetto con fondi propri o finanziamenti privati.	Il contributo deve essere privo di qualsiasi sostegno pubblico.
<b>Divieto di finanziamenti obbligatori</b>	Gli investimenti non devono riguardare obblighi di legge già in vigore.	Non sono ammessi interventi richiesti per conformità normativa vigente.

#### INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Le agevolazioni relative agli Investimenti destinati a perseguire un **uso efficiente delle risorse** possono essere concesse a fronte della **realizzazione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, **di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:**

- a) **riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo,**

b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia,

c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

Possiamo così riepilgarli in maniera sintetica nella seguente tabella.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI - USO EFFICIENTE DELLE RISORSE		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	REQUISITI CHIAVE
<b>Riduzione dell'uso di risorse</b>	Diminuire il consumo di acqua, materie prime e semilavorati	Deve risultare in una maggiore efficienza produttiva
<b>Riduzione dei rifiuti conferiti</b>	Minimizzare gli scarti attraverso il riuso e il riciclo	Obbligo di rispettare la gerarchia dei rifiuti UE
<b>Tecnologie innovative</b>	Implementazione di soluzioni tecnologiche innovative	Le tecnologie non devono essere una prassi consolidata
<b>Cambiamento del processo produttivo</b>	Modifiche strutturali per un uso più efficiente delle risorse	Deve essere un intervento significativo e non solo sostitutivo
<b>Unità produttiva specifica</b>	Il progetto deve riguardare una sola sede aziendale	Settore manifatturiero ATECO C
<b>Tempi di completamento</b>	Conclusione entro 36 mesi dalla concessione	Deve rispettare i tempi stabiliti nel decreto
<b>Divieto di doppio finanziamento</b>	Nessuna sovrapposizione con altre agevolazioni	Verifica tramite dichiarazione dell'impresa

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili le spese<sup>60</sup> riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni<sup>61</sup> nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.</p>
	<b>SPESE AMMISSIBILI</b>
	<p><b>suolo aziendale e sue sistemazioni</b>, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, <b>nei limiti del 10% dell'investimento</b> complessivamente ammissibile;</p>
	<p><b>opere murarie e assimilate</b>, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, <b>nel limite del 40% dell'investimento</b> complessivamente ammissibile;</p>
	<p><b>impianti e attrezzature varie</b>, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;</p>
	<p><b>programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate</b> concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;</p>
	<p><b>spese di personale relative ai formatori</b> per le ore di partecipazione alla formazione;</p>
	<p><b>i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione</b>, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;</p>
<p>i <b>costi dei servizi di consulenza</b> connessi al progetto di formazione.</p>	
	<p>Più specificatamente possiamo così sintetizzare le <b>spese ammissibili</b><sup>62</sup> suddivise per tipologia di investimento.</p>

<sup>60</sup> Di cui all'art. 7 del [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#).

<sup>61</sup> Come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

<sup>62</sup> definite dagli articoli 11 e 14 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#)

**SPESE AMMISSIBILI PER TIPOLOGIA DI PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

Tipologia di investimento	Efficienza Energetica Spese ammissibili	Uso Efficiente delle Risorse Spese ammissibili
<b>Edifici industriali</b>	Interventi su strutture produttive (max 40% del totale investimento)	Interventi per migliorare l'uso di materie prime e ridurre i rifiuti
<b>Macchinari e attrezzature</b>	Acquisto di impianti ad alta efficienza, esclusi combustibili fossili	Attrezzature per il riciclo e riuso dei materiali
<b>Software e monitoraggio</b>	Sistemi digitali per ottimizzare il consumo energetico	Strumenti per monitorare il consumo di risorse e ottimizzarne l'uso
<b>Progettazione e consulenze</b>	Studi di fattibilità, diagnosi energetiche, certificazioni	Costi supplementari per l'implementazione di processi sostenibili
<b>Componenti aggiuntivi</b>	Non applicabile	Installazione di tecnologie aggiuntive su impianti esistenti



**Tali spese** devono essere **pagate esclusivamente tramite bonifici bancari**, SEPA Credit Transfer ovvero **ricevute bancarie (RI.BA.)**, in modo da consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

Con riferimento ai progetti per la **formazione del personale**, sono **ammissibili** le spese e i costi relativi a:

- ◆ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- ◆ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- ◆ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

**Non sono ammesse** le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti.

**Non sono altresì ammissibili** singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

**Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.**

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Ai fini dell'ammissibilità **le spese devono:**

- ◆ essere relative a immobilizzazioni:
  - ✓ materiali e immateriali,
  - ✓ nuove di fabbrica,
  - ✓ acquistate da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente,
  - ✓ alle normali condizioni di mercato;
- ◆ essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurino nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengano la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per **almeno cinque anni**, ovvero **tre anni per le PMI**, dalla data di ultimazione degli investimenti;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere riferite a beni utilizzati <b>esclusivamente</b> nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;</li> <li>◆ qualora riferite a mezzi <b>mobili</b>, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.</li> </ul>
<p><b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b></p>	<p>Per entrambe le tipologie di investimento (efficienza energetica e uso efficiente delle risorse), <b>le spese devono essere pagate</b> rispettando le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Tracciabilità dei pagamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o strumenti di pagamento tracciabili.</li> <li>✓ Devono essere rispettate le disposizioni di tracciabilità stabilite dalla normativa vigente (Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari).</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Riferimenti obbligatori nei pagamenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ogni pagamento deve riportare obbligatoriamente nella causale la dicitura: "Agevolazioni FTI – art. 1, co. 478 e 479, della legge 234/2021 – Progetto ID ..... CUP ....."</li> <li>✓ Per le fatture elettroniche, la dicitura può essere inserita nel campo "oggetto" o "note".</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Conti correnti dedicati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ È obbligatorio l'utilizzo di un conto corrente bancario dedicato esclusivamente alla gestione del progetto agevolato.</li> <li>✓ Tutte le transazioni relative all'investimento devono passare attraverso questo conto.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Tempistiche di pagamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le spese devono essere sostenute entro i termini stabiliti per la realizzazione del progetto, ovvero <b>entro 36 mesi</b> dalla concessione dell'agevolazione.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Non</b> sono ammissibili pagamenti effettuati prima della data di presentazione della domanda.</li> <li>◆ <b>Documentazione di spesa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le fatture e i documenti di pagamento devono essere intestati all'impresa beneficiaria e devono essere conservati per eventuali controlli.</li> <li>✓ Ogni spesa deve essere giustificata con documenti di acquisto e pagamenti completi.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>La domanda</b> di agevolazioni deve essere presentata <b>esclusivamente in via elettronica</b>, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul <b>sito internet di Invitalia (soggetto gestore)</b>, a partire dalle <b>ore 12:00 del 5 febbraio 2025</b> fino alle <b>ore 12:00 dell'8 aprile 2025</b>, formulata secondo gli schemi resi disponibili a breve e firmata digitalmente.</p> <p>Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>A breve verrà pubblicata sul sito di Invitalia <b>la modulistica</b> necessaria e l'elenco della documentazione da allegare alla stessa.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>L'accesso alla piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prevede l'identificazione e l'<b>autenticazione</b> dell'impresa richiedente <b>tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;</b></li> <li>◆ è <b>riservato al rappresentante legale dell'impresa</b> richiedente.</li> </ul>



La domanda di agevolazione **deve contenere**, tra l'altro:

- ◆ **Dati dell'impresa richiedente**, compresi:
  - ✓ Informazioni anagrafiche
  - ✓ Dati del firmatario e del referente
  - ✓ Identificazione del titolare effettivo.
- ◆ Finalità **del programma di investimento**, con indicazione:
  - ✓ Degli obiettivi previsti
  - ✓ Della tipologia di intervento da realizzare
  - ✓ Dei principali dati del progetto, incluso un eventuale piano di formazione del personale.
- ◆ **Elenco delle spese previste**, specificando:
  - ✓ Le diverse voci di spesa ammissibili e i relativi importi
  - ✓ La corrispondenza delle spese con gli importi indicati nella relazione tecnica
- ◆ **Elementi utili alla determinazione del punteggio**, da verificare con la **relazione tecnica**.
- ◆ **Dettagli sulle agevolazioni richieste**.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Tipo di documento	Descrizione	Note aggiuntive
<b>Relazione tecnica</b> <sup>63</sup>	Descrive gli interventi previsti e le loro caratteristiche tecniche ed economiche	Deve essere conforme allo schema reso disponibile dal soggetto gestore
<b>Relazione contenente Informazioni</b>	Dati relativi all'impresa proponente e al	Firmata dal rappresentante legale dell'impresa

<sup>63</sup> Di cui all'art. 5 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

	<b>economico-finanziarie</b>	progetto d'investimento	
	<b>DSAN sui requisiti di ammissibilità</b>	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla conformità ai requisiti previsti	Firmata digitalmente
	<b>DSAN sulla dimensione di impresa</b>	Dichiarazione relativa alla classificazione dell'impresa (micro, piccola, media, grande)	Necessaria per la determinazione delle agevolazioni
	<b>DSAN antimafia</b>	Qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a 150.000,00	Per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
	<b>DSAN antiriciclaggio</b>	Dichiarazione sulla conformità alle normative antiriciclaggio	Conforme al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
	<b>Diagnosi energetica (per imprese energivore)</b>	Analisi dei consumi energetici dell'impresa secondo le disposizioni normative	Obbligatoria per le imprese energivore

<b>DSAN sugli adempimenti energetici (per imprese energivore)</b>	Attestazione della regolarità rispetto agli obblighi della diagnosi energetica	Riferimento all'art. 8, comma 3, del D.lgs. 102/2014
<b>Rating di legalità</b>	Dichiarazione sull'eventuale possesso del rating di legalità rilasciato dall'AGCM	Facoltativa
<b>Certificazione di parità di genere</b>	Copia della certificazione attestante la parità di genere nell'impresa	Facoltativa, ma attribuisce un punteggio premiale
<b>Altre certificazioni ambientali</b>	Copia delle certificazioni ambientali possedute (es. ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	Se possedute, attribuiscono punteggi aggiuntivi
<b>Questionario statistico</b>	Modulo di raccolta dati sugli impatti ambientali e sociali del progetto	Da compilare obbligatoriamente
<b>Ulteriore documentazione</b>	Eventuali altri documenti richiesti dal soggetto gestore	Da verificare sul sito <a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>



**Ai fini del completamento della compilazione della domanda** di agevolazione, è richiesto il **possesso** di una casella di posta elettronica certificata (**PEC**) attiva.

**Nell'ambito** dello sportello di cui al presente articolo **ogni impresa può presentare**, con riferimento alla singola unità produttiva, **una sola domanda di agevolazione**; è **ammessa la presentazione** da parte della singola impresa **di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive** e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali<sup>64</sup>.

La **Relazione tecnica** è un documento fondamentale per attestare che le misure proposte per l'efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse siano conformi alle finalità del decreto.

Deve essere **redatta in forma di perizia asseverata**, sempre e sulla base dello schema reso disponibile da Invitalia, e deve contenere una descrizione dettagliata dell'unità produttiva, delle caratteristiche del progetto, delle spese previste e degli obiettivi ambientali attesi.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE TECNICA		
TIPO DI DOCUMENTO	DESCRIZIONE	NOTE AGGIUNTIVE
<b>Descrizione unità produttiva</b>	Ubicazione, vincoli urbanistici, processi produttivi coinvolti	Deve essere dettagliata e specifica per il sito
<b>Descrizione progetto</b>	Obiettivi, tecnologie impiegate, alternative possibili, tempistiche	Giustificazione tecnica ed economica
<b>Costi del progetto</b>	Elenco dettagliato delle spese per l'intervento	Separazione tra spese per energia e risorse

<sup>64</sup> Previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="437 385 778 555"><b>Obiettivi ambientali</b></td> <td data-bbox="778 385 1098 555">Riduzione dei consumi, impatti ambientali positivi e negativi</td> <td data-bbox="1098 385 1436 555">Devono essere quantificabili</td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 555 778 703"><b>Algoritmi di calcolo</b></td> <td data-bbox="778 555 1098 703">Metodologie di valutazione dei risparmi energetici e ambientali</td> <td data-bbox="1098 555 1436 703">Strumenti utilizzati per le misurazioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 703 778 898"><b>Redazione</b></td> <td data-bbox="778 703 1098 898">Professionisti abilitati come geologi, ingegneri, periti, EGE, ESCO, certificati ISO</td> <td data-bbox="1098 703 1436 898">Deve essere una perizia asseverata</td> </tr> </table> <p>Ai fini di attestare quanto previsto nell'ultimo punto relativo agli elementi della relazione tecnica, e della formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie, <b>la relazione tecnica deve attestare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Risparmio energetico ottenibile</b>, confrontando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le prestazioni energetiche dell'unità produttiva prima e dopo l'investimento.</li> <li>✓ La normalizzazione delle condizioni esterne che influenzano i consumi.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Quantità di energia</b> da destinare <b>all'autoconsumo</b>, specificando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La produzione di energia tramite cogenerazione o fonti rinnovabili.</li> <li>✓ L'eventuale produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Livello di circolarità nell'uso delle risorse</b>, misurando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il consumo di risorse prima e dopo l'investimento.</li> <li>✓ L'efficienza nel riuso e riciclo delle materie prime.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Obiettivi ambientali</b>	Riduzione dei consumi, impatti ambientali positivi e negativi	Devono essere quantificabili	<b>Algoritmi di calcolo</b>	Metodologie di valutazione dei risparmi energetici e ambientali	Strumenti utilizzati per le misurazioni	<b>Redazione</b>	Professionisti abilitati come geologi, ingegneri, periti, EGE, ESCO, certificati ISO	Deve essere una perizia asseverata
<b>Obiettivi ambientali</b>	Riduzione dei consumi, impatti ambientali positivi e negativi	Devono essere quantificabili								
<b>Algoritmi di calcolo</b>	Metodologie di valutazione dei risparmi energetici e ambientali	Strumenti utilizzati per le misurazioni								
<b>Redazione</b>	Professionisti abilitati come geologi, ingegneri, periti, EGE, ESCO, certificati ISO	Deve essere una perizia asseverata								
<p><b>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</b></p>	<p>Le <b>agevolazioni concedibili</b><sup>65</sup> si <b>differenziano</b> a seconda della <b>tipologia di investimenti</b>.</p> <p><b>AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA</b></p>									

<sup>65</sup> di cui agli articoli 12 e 15 del [Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024](#).

Le **agevolazioni** concesse per gli investimenti destinati a migliorare l'**efficienza energetica** delle imprese, sono concesse sotto forma di **contributo a fondo perduto**, con percentuali che variano in base alla tipologia di intervento e alle dimensioni dell'impresa<sup>66</sup>, pari al:

- ◆ **30% delle spese ammissibili**, per investimenti volti a ridurre il consumo energetico attraverso l'adozione di impianti più efficienti o l'ottimizzazione dei processi produttivi, con le seguenti **maggiorazioni**:
  - ✓ **+20%** per le **piccole imprese**,
  - ✓ **+10%** per le **medie imprese**,
  - ✓ **+15%** per **investimenti effettuati nelle zone A<sup>67</sup>** (Regioni del Sud Italia),
  - ✓ **+5%** per **investimenti effettuati nelle zone C<sup>68</sup>** (altre zone a sostegno regionale);
- ◆ **15% delle spese ammissibili**, per investimenti interventi per migliorare l'efficienza energetica ma con un approccio diverso rispetto agli interventi tradizionali (ad esempio, nuove metodologie di gestione energetica), con le seguenti **maggiorazioni**:
  - ✓ **+10%** per piccole imprese (totale 25%),
  - ✓ **+5%** per medie imprese (totale 20%),
  - ✓ **+7,5%** per investimenti in Zona A,
  - ✓ **+2,5%** per investimenti in Zona C;
- ◆ **30% delle spese ammissibili**, per gli interventi sugli edifici aziendali per migliorare l'isolamento termico, la climatizzazione e l'illuminazione efficiente. In questo caso non è prevista nessuna maggiorazione.

<sup>66</sup> nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

<sup>67</sup> Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.

<sup>68</sup> Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Efficienza energetica generale	30%	+20%	+10%	+15%	+5%	70% (massimo)
Efficienza energetica (metodologia alternativa)	15%	+10%	+5%	+7,5%	+2,5%	35% (massimo)
Riqualificazione energetica edifici produttivi	30%	-	-	-	-	30% (fisso)

#### AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Con riferimento agli **investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**<sup>69</sup> pari al **40% dei costi agevolabili**. La predetta intensità **può essere aumentata:**

- ◆ **del 20%** per gli aiuti concessi alle **piccole imprese** e di **10%** per gli aiuti **concessi alle medie imprese;**
- ◆ **del 15%** per investimenti effettuati nelle **zone A** e di **5%** per investimenti **effettuati nelle zone C.**

<sup>69</sup> Nei limiti delle intensità previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER.

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Uso efficiente delle risorse (Art. 15)	40%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%

Con riferimento agli **investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo**, le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo a fondo perduto**, in base all'obiettivo specifico:

Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Zona A (%)	Zona C (%)	Totale massimo (%)
Efficienza energetica (Art. 12)	30%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%
Uso efficiente delle risorse (Art. 15)	40%	+20%	+10%	+15%	+5%	70%

Con riferimento alle agevolazioni per gli investimenti sulla **produzione e lo stoccaggio di energia**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER, pari a:



	Tipologia di investimento	Aliquota base (%)	Maggiorazione per piccole imprese (%)	Maggiorazione per medie imprese (%)	Totale massimo (%)
	Produzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento da fonti rinnovabili	45%	+20%	+10%	65% (piccole), 55% (medie)
	Realizzazione di impianti di stoccaggio e cogenerazione non da fonti rinnovabili	30%	+20%	+10%	50% (piccole), 40% (medie)

<p><b>FORMAZIONE DELLA GRDUATORIA ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Invitalia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.</p> <p>Il <b>punteggio attribuibile</b> a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>risparmio energetico;</b></li> <li>◆ <b>produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile</b>, per autoconsumo;</li> <li>◆ <b>risparmio della risorsa idrica;</b></li> <li>◆ <b>risparmio di materie prime e semilavorati;</b></li> <li>◆ <b>riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.</b></li> </ul> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l'utilizzo delle <b>formule di calcolo</b></p>
---	---

indicate nell'allegato n. 1<sup>70</sup> in relazione a ciascuno degli ambiti ambientali di cui sopra. Al punteggio sono applicate specifiche maggiorazioni<sup>71</sup>.

**La graduatoria** di cui al presente articolo è **pubblicata, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione**, nella competente sezione dei siti internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) e del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

Per le domande di agevolazione per le quali **l'attività istruttoria si conclude con esito positivo**, Invitalia **entro il termine massimo di 90 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria, **delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa**.

**L'erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta** del soggetto beneficiario da trasmettere a Invitalia:

- ◆ in **non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo**,
- ◆ in relazione a **stati di avanzamento lavori** del progetto **di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi**.

L'erogazione dell'ultima soluzione in relazione all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso dal beneficiario entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo conseguimento, sulla base delle caratteristiche degli investimenti realizzati e della loro conformità con quanto previsto in sede di ammissione, degli obiettivi ambientali posti a base della concessione delle agevolazioni.

È prevista la possibilità di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con modalità da definire con successivo provvedimento.

<sup>70</sup> Al [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

<sup>71</sup> Come individuate nell'articolo 6, comma 4 del [decreto del 23 dicembre 2024 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#).

Ai fini **dell'erogazioni per stati di avanzamento** lavori, il soggetto beneficiario deve **presentare idonea documentazione**, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in **fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente**.

Giuseppe Iannibelli